

ASSOCIAZIONE CONTRO IL MELANOMA

statuto

STATUTO

Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE CONTRO IL MELANOMA

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE CONTRO IL MELANOMA Organizzazione di Volontariato", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Pisa presso l'Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana* e con *durata fino al 31 dicembre 2050*.

Il Consiglio Direttivo può istituire e/o sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede legale purché nell'ambito della stessa città di Pisa.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni;
- Prestazioni socio-sanitarie, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001;
- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare l'associazione svolge attività di prevenzione e cura del melanoma; sostegno a progetti di ricerca sul tema del melanoma; sostegno per l'istruzione e formazione dei giovani ricercatori che si dedicano allo studio del melanoma, attraverso l'organizzazione di corsi e incontri e la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali sul melanoma; organizzazione di campagne di educazione dei cittadini e degli studenti alla prevenzione del melanoma, anche attraverso l'organizzazione di ambulatori per visite di controllo gratuite;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro¹ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera non retribuita, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono far parte dell'associazione:

- _ gli associati " Onorari": coloro ai quali l'associazione conferirà la tessera annuale di appartenenza per aver gratuitamente offerto le loro prestazioni professionali o che per particolari meriti abbiano procurato all'associazione pubblici riconoscimenti, visibilità ed apprezzamento nell'ambiente medico-scientifico o comunitario.
- _ gli associati " Benemeriti": coloro che elargiscono donazioni consistenti stabilite annualmente dall'Assemblea.
- _ gli associati " Sostenitori" : coloro che verseranno una quota associativa doppia rispetto a quella stabilita annualmente dall'Assemblea per gli associati Ordinari;
- _ gli associati " Ordinari" : coloro che condividano le finalità dell'associazione e versino la quota associativa minima determinata annualmente dall'Assemblea.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- partecipare alla Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con il requisito di anzianità di iscrizione nel libro degli associati di almeno tre mesi ;
- votare direttamente o per delega per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto², negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o che risulta moroso per un periodo superiore ai dodici mesi nel pagamento delle quote associative, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'esclusione per gravi motivi deve essere motivata mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Le deliberazioni di esclusione dovranno essere comunicate adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima-

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo in qualità di Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi³ non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e/o in regola con il pagamento della quota annuale dell'associazione almeno dell'anno precedente.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (posta, telegramma, fax, e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce in via ordinaria*, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il mese di aprile;

L'Assemblea deve essere inoltre convocata in via straordinaria quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi;*
- *approva il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo.*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati, per i gravi motivi di cui all'art. 5 dello statuto;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.⁴*
- *nomina la Commissione elettorale che gestirà il rinnovo quadriennale degli Organi elettivi dell'associazione.*
- *approva il programma di attività proposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.*
- *stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali.*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Nomina tra gli amministratori eletti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore (queste ultime due cariche possono anche cumularsi). Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo coopterà, dando precedenza ai primi tra i candidati non eletti nella votazione più recente, altri membri in sostituzione di quelli mancanti. I membri cooptati dureranno in carica sino alla prima Assemblea utile la quale potrà confermarli in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e il Bilancio Preventivo e sottoporli alla approvazione della Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compilare dei *Regolamenti* per disciplinare e regolare l'attività della associazione che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione ;
- delegare ad uno o più componenti del Consiglio stesso parte dei propri compiti stabilendone poteri e limiti;
- assumere personale;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra cinque e sette , nominati dall'Assemblea per la *durata* di quattro anni e sono *rieleggibili* . *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti (in caso di parità diventa determinante il voto del Presidente). E' convocato dal Presidente o dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno ogni tre mesi; è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata tramite lettera o e-mail. In caso di

urgenza la convocazione potrà essere fatta tramite invio di fax, telegramma o e-mail inoltrati almeno due giorni prima della riunione.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁵.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Opera sui conti correnti presso banche e Bancoposta con firma singola disgiunta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Segretario)

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti supporta il Presidente ed ha in particolare i seguenti e non esclusivi compiti:

- predispone la tenuta dei libri associativi (libro degli Associati, registro dei Volontari, libro riunioni Consiglio Direttivo, libro adunanze Assemblee).
- disbriga la corrispondenza;
- redige i verbali delle riunioni degli Organi collegiali;
- è a capo del personale.

ART. 11
(Amministratore)

L'Amministratore, eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti, cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell'associazione firmando tutti i documenti, in particolare:

- prepara lo schema del progetto di Bilancio d'esercizio e preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ogni anno;
- è responsabile della tenuta e conservazione delle documentazioni di spesa, dei registri obbligatori e delle scritture contabile dell'associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- opera sui conti correnti bancari e postali intestati alla associazione con firma singola disgiunta

ART. 12
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea. E' composto da un membro, con idonea capacità professionale, anche non associato.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco. In occasione della approvazione del Bilancio sociale consuntivo predispone una relazione annuale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari previa delibera dell'Assemblea di accettazione con beneficio di inventario e stabilendo modalità e tempi di utilizzo in conformità alle finalità dell'associazione, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi occasionali nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

E' consentita la tenuta a mano dell'Amministratore di un registro di Cassa per gli introiti e le piccole spese in contanti.

Le quote associative sono stabilite annualmente dall'Assemblea in occasione della approvazione del Bilancio Preventivo.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Le disponibilità liquide sono depositate in conti correnti intestati all'associazione aperti presso Banche e/o Uffici Postali scelti dal Consiglio Direttivo. I prelevamenti o l'utilizzo delle somme esistenti nei conti potranno avvenire a firma singola del Presidente in carica o dell' Amministratore in carica nei limiti giornalieri fissati presso gli istituti sopra esposti.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi che saranno sempre a loro disposizione presso la sede legale

ART. 19 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e ss.mm. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.